



**Regione
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
LEGISLATIVO, RIFORME ISTITUZIONALI, SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO REGIONALE

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
presidenza@pec.regione.lombardia.it

Protocollo A1.2023.0032786 del 17/01/2023

Al Direttore Generale ASST Lariana
Dr Banfi Fabio
Email: dir.gen@pec.asst-lariana.it

Al Direttore Generale ASST Bergamo Ovest
Dr Assembergs Peter
Email: protocollo@pec.asst-bgovest.it

Al Direttore Generale ASST Bergamo Est
Dr Locati Francesco
Email: protocollo@pec.asst-bgovest.it

Al Direttore Generale ASST Cremona
Dr Rossi Giuseppe
Email: protocollo@pec.asst-cremona.it

Al Direttore Generale ASST Mantova
Dr.ssa Azzi Mara
Email: protocollogenerale@pec.asst-mantova.it

Al Direttore Generale ASST Centro
Specialistico Ortopedico Traumatologico G.
Pini/CTO
Dr.ssa Lauttuada Paola
Email: protocollo@pec.asst-pini-cto.it

Al Direttore Generale ASST Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda

Email:
postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it

Al Direttore Generale ASST Ovest Milanese

Email: protocollo@pec.asst-ovestmi.it

Al Direttore Generale ASST Rhodense

Email: protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it

Referente per l'istruttoria della pratica: Riccardo Perini

Tel. 02/6765. 5946

Al Direttore Generale ATS Montagna

Email: protocollo@pec.ats-montagna.it

Oggetto : elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione del 12 e 13 febbraio 2023 - esercizio del diritto di voto da parte degli elettori con disabilità

Si invia la seguente comunicazione per i seguiti di competenza relativi agli adempimenti necessari per consentire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori con disabilità.

Elettori non deambulanti (art. 1, comma 1, della legge n. 15/1991; art. 29 della legge n. 104/1992)

È consentito agli elettori, nei casi in cui la sede della sezione alla quale sono iscritti non risulti accessibile mediante sedia a ruote, di esercitare il diritto di voto in qualsiasi altra sezione del Comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche, previa esibizione (per quanto d'interesse dei codesti enti sanitari), unitamente alla tessera elettorale, di un certificato medico rilasciato dall'ASST, anche in precedenza per altri scopi, da cui risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulare.

Come previsto dall'art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale (quindi: da giovedì 9 a sabato 11 febbraio 2023), le ASST dovranno garantire la disponibilità di un numero adeguato di medici autorizzati al rilascio delle certificazioni necessarie per votare in altra sezione del Comune.

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (art. 1 del d.l. n. 1/2006, convertito in legge n. 22/2006)

Sono ammessi al voto domiciliare:

- gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio elettorale da parte dei disabili;
- gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano.

Per esercitare il diritto di voto, gli elettori che si trovino in una delle suddette condizioni devono far

Referente per l'istruttoria della pratica: Riccardo Perini

Tel. 02/6765. 5946

pervenire, in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data della consultazione elettorale (ossia entro lunedì 23 gennaio 2023, anche se si evidenzia che tale termine ultimo deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto), al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

- una dichiarazione in carta libera, corredata di una copia della tessera elettorale, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo della dimora e, possibilmente, un recapito telefonico;
- un certificato medico, rilasciato dall'ASST in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, attestante l'esistenza delle condizioni di infermità, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato stesso, oppure delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.

Ove sulla tessera elettorale non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il suddetto certificato attesta anche l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Agli elettori ammessi al voto domiciliare, il sindaco del comune di residenza rilascia apposita attestazione.

Per le elezioni regionali le disposizioni sul voto domiciliare trovano applicazione solo per coloro che dimorano nel territorio della Regione.

Voto assistito per elettori portatori di handicap fisici (art. 41 del d.p.r. n. 570/1960; art. 29 della legge n. 104/1992; art. 11 del d.p.r. n. 299/2000)

Gli elettori fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono farsi accompagnare in cabina elettorale da una persona di fiducia, liberamente scelta, purché iscritta nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

L'assistenza di un accompagnatore è ammessa in uno dei seguenti casi:

- l'impedimento fisico è evidente;
- sulla tessera elettorale è stato apposto un timbro con la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali in ordine inverso delle parole "diritto voto assistito";
- l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile rilasciato dall'INPS ai sensi dell'art. 3 della legge n. 854/1973; libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, l'indicazione della categoria «ciechi civili» e uno dei seguenti codici, attestanti la cecità

- assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07;
- l'elettore esibisce un certificato rilasciato da un medico dell'ASST (che non sia candidato né parente fino al quarto grado di un candidato), attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore (tale certificato dovrà essere allegato al verbale del seggio riportante anche il motivo specifico dell'ammissione al voto assistito).

La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente

I certificati medici devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

Come previsto dall'art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale (quindi: da giovedì 9 a sabato 11 febbraio 2023), le ASST dovranno garantire la disponibilità di un numero adeguato di medici autorizzati al rilascio delle certificazioni necessarie per votare con l'assistenza di un accompagnatore.

Pertanto, nel rispetto dei principi enunciati dalla normativa citata, si richiede cortesemente alle strutture in indirizzo di organizzare i servizi previsti, al fine di assicurare il diritto all'espressione del voto dei cittadini con disabilità in occasione delle elezioni regionali 2023.

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti

RICCARDO PERINI

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

Referente per l'istruttoria della pratica: Riccardo Perini

Tel. 02/6765. 5946